

COMUNE DI TARANTO
19 GEN 2012
SECTORE POLIZIA MUNICIPALE PUNTO IN ARRIVO



originale

N. 4 REG. GEN.

## CITTA' DI TARANTO

Prot. Nr.

ORDINANZA Nr. /

### IL SINDACO

#### PREMESSO

- che la tutela ed il miglioramento del decoro urbano (pulizia delle strade, piazze, marciapiedi, giardini e spazi pubblici) rappresenta un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione;
- che il raggiungimento di una migliore qualità del decoro urbano non può prescindere da un'azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado ambientale tra cui lo sporcare e insozzare le pubbliche vie gettandovi o lasciando cadere rifiuti e/o oggetti vari;
- che tali indecorosi comportamenti sono causa di scadimento della qualità urbana, di degrado e di limitazione della fruibilità delle aree e degli spazi pubblici;
- che l'art. 3 commi 6 e 14 della Legge n. 94/2009 recante "Disposizioni in materia di sicurezza" sanziona il comportamento di chi "insozza" le pubbliche vie, anche gettando rifiuti ed oggetti dai veicoli in movimento o in sosta;
- che, in particolare, il comma 6 del citato articolo prevede che "Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze per chiunque insozzi vie pubbliche non possono essere inferiori all'importo di € 500,00";
- che la circolare del Dipartimento della pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno del 7 agosto 2009 contiene indicazioni in merito all'interpretazione di alcune disposizioni contenute nella Legge n. 94/2009;
- che ai sensi della suddetta circolare il termine insozzare utilizzato dalla norma si riferisce ai casi in cui gli oggetti o i rifiuti gettati dai veicoli determinano l'imbrattamento ovvero sporcano o macchiano il fondo stradale, e che seppur temporaneamente ed in modo non irreversibile alterano le caratteristiche della superficie stradale;

#### CONSIDERATO

- Il degrado delle pubbliche vie della città, causato dal comportamento di chi, in dispregio delle più elementari regole di civile convivenza e di rispetto della cosa pubblica, insozza la sede stradale nei modi più svariati

Fermi restando tutti i divieti e gli obblighi imposti dalle leggi speciali e dai provvedimenti adottati da questa Amministrazione, salva l'applicazione del principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'articolo 3, commi 6 e 14 della legge 15 luglio 2009, n. 94;

VISTA la circolare del Dipartimento della pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno del 7 agosto 2009;

VISTO gli articoli 50 e 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l'articolo 7-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la legge 24/11/1981 n.689;



IL DIRIGENTE  
De Rosa A.

A.M.I.U. S.p.A. - Taranto	
N. 3649	02 MAR. 2012
PROTOCOLLO ARRIVO	

**ORDINA**

È fatto divieto a chiunque, ai fini del mantenimento del decoro della città, di insozzare le pubbliche vie del territorio comunale, attraverso atti consistenti:

- X • nella tracciatura di segni di qualsiasi genere, mediante qualsiasi tipo di strumento e/o pigmento, anche delebile. In tal senso rientra nella fattispecie anche la realizzazione di qualsiasi tipo di disegno, a prescindere dal suo valore artistico, tranne nei casi espressamente autorizzati;
- nello spargimento di qualsiasi sostanza che, per la sua natura, imbratti la sede stradale;
- nello spargimento di qualsiasi sostanza biologica, comprese le eiezioni umane di qualsiasi tipo (fece, urina, espettorato).

**AVVERTE**

che la violazione alla presente ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa di € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 16 comma 2, della legge 24 novembre 1981, n.689, specificando che per la violazione del divieto di cui sopra, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento di una somma pari a 500,00 euro;

che i trasgressori saranno tenuti all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e alla cessazione immediata del comportamento scorretto. In caso di inottemperanza all'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, verrà comunque effettuato con addebito delle relative spese ai trasgressori. Nei casi in cui gli autori fossero minorenni, le sanzioni amministrative pecuniarie e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, verranno applicate e poste a carico dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.

**DISPONE**


che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet;

Il Comando di Polizia Municipale, gli agenti della Forza Pubblica e l'Autorità Sanitaria sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

**INFORMA**

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4 della Legge 7/08/1990 n.241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. Puglia - entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nei termini e nei modi previsti dall'art.20 e seguenti della Legge 06 dicembre 1971 n.1034, oppure in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199; termini decorrenti dalla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio comunale.

Dalla Residenza Municipale il 18 GEN. 2012



IL DIRIGENTE  
DR. DE ROMA A.



IL SINDACO  
DOTT. IPPARDO STEFANO

*[Handwritten signature]*